



STATUTO

Modificato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto
a mezzo referendum
indetto in data 8 febbraio 2016



STATUTO

Modificato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto
a mezzo referendum indetto in data 8 febbraio 2016

INDICE

Art. 1	Costituzione - Sede - Durata	pag. 5
Art. 2	Scopi dell'Associazione.....	pag. 5
Art. 3	Soci	pag. 7
Art. 4	Iscrizione ed Obblighi degli Associati	pag. 8
Art. 5	Decadenza - Recesso - Espulsione	pag. 10
Art. 6	Sanzioni	pag. 11
Art. 7	Contributi Associativi	pag. 12
Art. 8	Soci Morosi	pag. 12
Art. 9	Esercizio Sociale.....	pag. 13
Art. 10	Organi dell'Associazione.....	pag. 13
Art. 11	Disposizioni Generali sulle Cariche Sociali.....	pag. 14
Art. 12	Assemblea	pag. 15
Art. 13	Funzionamento delle Assemblee.....	pag. 16
Art. 14	Delibere a Mezzo Referendum	pag. 18
Art. 15	Consiglio Direttivo.....	pag. 19
Art. 16	Attribuzioni del Consiglio Direttivo.....	pag. 21
Art. 17	Comitato Esecutivo	pag. 22
Art. 18	Presidente - Vice Presidenti - Consulta..... del Presidente	pag. 25
Art. 19	Segretario.....	pag. 27
Art. 20	Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 27
Art. 21	Probiviri	pag. 28
Art. 22	Commissioni Consultive, di Studio -	pag. 30
	Gruppi di Lavoro	
Art. 23	Scioglimento dell'Associazione.....	pag. 31
Art. 24	Norme Applicabili.....	pag. 32
Art. 25	Norma Transitoria.....	pag. 32

Art. 1 Costituzione - Sede - Durata

E' costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata ASSIOT Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi con sede in Italia.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana – CONFINDUSTRIA per il tramite della Federazione di competenza, adottandone i rispettivi loghi ed assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo Statuto di Confindustria.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 2 Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di coordinare, tutelare e promuovere gli interessi tecnici ed economici delle aziende del settore.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) sollecitare e consolidare tra i suoi aderenti l'intento di affrontare e risolvere i problemi comuni, nello spirito della più ampia collaborazione e solidarietà di categoria;
- b) rappresentare e tutelare gli interessi sia del settore in generale, che di gruppi di aziende associate, e di singole aziende associate;
- c) studiare e risolvere nell'interesse delle aziende associate problemi di carattere tecnico, economico e legislativo;
- d) rappresentare le aziende associate presso organismi nazionali ed internazionali, nonché mantenere rapporti

con istituti, enti, organizzazioni nazionali ed internazionali nei quali la presenza o l'intervento dell'Associazione risulti opportuna per l'aggiornamento delle tecniche che interessano il settore, divulgando con mezzi adeguati quanto sia utile portare a conoscenza delle aziende associate e del mondo economico;

e) favorire la conoscenza e la maggior diffusione delle tecniche del settore e dei prodotti costruiti dalle aziende associate, facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni ecc. sia in Italia che all'estero, favorendo ed organizzando la partecipazione da parte di aziende associate a fiere ed esposizioni anche in forma istituzionale e collettiva;

f) favorire e sviluppare l'istruzione tecnica e professionale mediante la pubblicazione di manuali o corsi didattici, gestendoli anche in proprio;

g) procedere alla raccolta ed alla elaborazione di dati statistico-economici, nonché di opere e pubblicazioni tecniche da tenere a disposizione dei Soci per la consultazione nella sede associativa;

h) adempiere infine a qualsiasi altro incarico che, nell'interesse del settore o su richiesta delle singole aziende, le venisse affidato dai propri Organi.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà assumere partecipazioni in Società, Consorzi, Organizzazioni, Federazioni ed Enti e/o aderire ad Associazioni, Federazioni ed Enti nazionali ed esteri purché perseguano gli scopi previsti dallo Statuto.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione ispira i propri comportamenti al codice etico e delibere collegate di Confindustria nonché alla Carta dei Valori Associativi della stessa Confindustria alla cui osservanza impegna anche gli associati.



Art. 3 Soci

L'ammissione a Socio è decisa dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.

L'impresa la cui domanda di ammissione non sia stata accolta, può ricorrere ai Proviviri.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

3.1 Soci effettivi

Le aziende fabbricanti per proprio uso o per la vendita di ingranaggi, sistemi e apparecchiature di trasmissione, loro componenti, particolari per componenti, accessori ecc., con attività di produzione in Italia.

E' inoltre facoltà del Comitato Esecutivo dell'Associazione ammettere imprese, di cui all'art. 3.1), con sede nel territorio della Repubblica Italiana che svolgano almeno due delle tre attività tipiche di un'impresa industriale: progettazione, produzione, commercializzazione.

I Soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

3.2 Soci aggregati

E' facoltà del Comitato Esecutivo dell'Associazione ammettere imprese che svolgano attività destinate alla produzione di beni e servizi strettamente collegati all'attività delle imprese di cui all'art. 3.1) che precede nonché Enti e Società che perseguano fini simili a quelli dell'Associazione o di particolare importanza per l'economia.

A titolo meramente esemplificativo:

Utensilieri, olieri, studi tecnici, enti, organizzazioni od istituti che svolgano attività di studio, ricerca, divulgazione e/o promozione nell'ambito del settore, società straniere, senza filiali italiane, che abbiano localizzato la loro attività al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.

I soci aggregati hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali, salvo per quanto riguarda i componenti degli organi direttivi da eleggersi in loro rappresentanza ai sensi degli Art. 15 e 17 che seguono.



Art. 4 Iscrizione ed Obblighi degli Associati

La presentazione della domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione di integrale accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti di attuazione, dal Codice Etico e delibere collegate di Confindustria e dalla Carta dei Valori della medesima Confindustria nonché dalle delibere regolarmente adottate dagli Organi sociali dell'Associazione, con particolare riferimento all'Art. 7.

Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato il nome delle persone delegate a rappresentare l'azienda presso l'Associazione ed ogni cambiamento di tali delegati dovrà essere notificato per iscritto.

L'iscrizione decorre dall'inizio del trimestre solare in cui la domanda viene accolta. L'iscrizione è impegnativa per l'anno in corso e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto dall' Art. 5.

L'accoglimento della domanda determina l'obbligo del pagamento del contributo una tantum di iscrizione, nonché delle quote sociali conteggiate pro rata trimestrali con decorrenza di cui al comma precedente.

Sono requisiti essenziali per l'iscrizione all'Associazione:

- a) che non si tratti di imprese che siano sottoposte a sentenze di fallimento o a procedimento di liquidazione;
- b) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per le società residenti in Italia, l'iscrizione all'autorità straniera attestante la registrazione dell'ente per le società non residenti;
- c) lo svolgimento regolare e continuativo della specifica attività prevista dall'art. 3.

Gli associati si obbligano:

- d) ad osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto, le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi sociali dell'Associazione nonché le norme del Codice Etico e delibere collegate di Confindustria e la Carta dei Valori della medesima Confindustria;
- e) a rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall'Art. 7;
- f) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati;
- g) a trasmettere agli uffici dell'Associazione quei dati statistici di produzione e quelle informazioni che venissero richieste nello svolgimento delle proprie funzioni e nel conseguimento dei fini istituzionali;

h) a comunicare entro trenta giorni all'Associazione tutte le variazioni del suo stato, quali la forma giuridica dell'impresa, sua denominazione, sede e requisiti in funzione dei quali è avvenuta l'iscrizione.

Gli Associati che si rendono inadempienti, agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle sanzioni stabilite all'Art.6.

Art. 5 Decadenza - Recesso - Espulsione

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per decadenza quando non esplicano più le attività per le quali sono stati ammessi alla Associazione;
- b) per recesso quando ne diano comunicazione al Comitato Esecutivo a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di novanta giorni dalla scadenza dell'anno in corso, non oltre quindi il trenta settembre di ogni anno. Nell'eventualità di tardata denuncia rimangono impegnati al versamento della quota annuale per l'anno successivo;
- c) per espulsione quando incorrano in inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Sulla decadenza delibera il Comitato Esecutivo con ratifica della delibera da parte del Consiglio Direttivo; l'espulsione può essere deliberata dal solo Consiglio Direttivo.

L'azienda che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

La quota associativa non può essere trasmessa se non in caso di morte e non è rivalutabile.

Art. 6 Sanzioni

I soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto alla fruizione dei servizi associativi, comprese le condizioni di favore riservate agli associati;
- b) sospensione del diritto di partecipare alle Assemblee dell'Associazione;
- c) sospensione o decadenza dei Rappresentanti del Socio dalle cariche direttive eventualmente ricoperte nell'Associazione o nei Gruppi o Commissioni dell'Associazione;
- d) sospensione o decadenza dei Rappresentanti del socio eventualmente nominati dall'Associazione in enti esterni di cui l'Associazione fa parte;
- e) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo nell'ambito dell'Associazione;
- f) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. c)

Le sanzioni singolarmente o cumulativamente vengono deliberate dal Comitato Esecutivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Per quanto riguarda l'espulsione, la stessa può essere deliberata dal solo Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti di sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri dell'Associazione nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 7 Contributi Associativi

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai seguenti proventi determinati e da riscuotersi con le modalità e nella misura decise con delibera del Comitato Esecutivo ratificata dal Consiglio Direttivo:

- a) un contributo una tantum di iscrizione da versare alla presentazione della domanda di ammissione a Socio;
- b) un contributo annuo, da riscuotersi anche tramite istituti e/o Enti parimenti designati dal Comitato Esecutivo, commisurato al fatturato dell'azienda ovvero, nel caso di Soci che svolgano più attività, del ramo o dei rami di azienda destinati alle attività di cui al precedente art. 3 del presente Statuto;
- c) un contributo forfetario, sostitutivo di quello di cui al punto b) che precede, stabilito in relazione a casi particolari;

Costituiscono, inoltre, entrate dell'Associazione:

- d) eventuali contribuzioni straordinarie dei Soci deliberate dall'Assemblea;
- e) tutti gli altri contributi deliberati in conformità al presente Statuto;
- f) i contributi volontari di Soci e non Soci dell'Associazione.

Art. 8 Soci Morosi

- a) Sono considerati morosi i Soci in ritardo con il versamento dei contributi associativi per un periodo di due trimestri.
- b) Salve le sanzioni previste dallo Statuto, il Socio moroso sarà tenuto a corrispondere all'Associazione interessi

di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio della mora aumentato di due punti.

Art. 9 Esercizio Sociale

a) L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare, primo gennaio – trentuno dicembre di ogni anno.

b) I Soci copriranno eventuali disavanzi, risultanti al bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea, in parti proporzionali al fatturato dell'azienda ovvero, nel caso di Soci che svolgano più attività, del ramo o dei rami di azienda destinati alle attività di cui al precedente art. 3 del presente Statuto.

c) Eventuali eccedenze di bilancio verranno portate a nuovo e, se sufficientemente congrue e comunque su deliberazione dell'Assemblea, potranno essere dedotte dal contributo da versarsi dai Soci nell'anno successivo. Le eccedenze di bilancio vengono destinate a fondo comune. I Soci che, per qualsiasi motivo cessino, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e i Vice-Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) i Proviviri.

Art. 11 **Disposizioni Generali sulle Cariche Sociali**

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di Proboviro o Revisore Contabile che possono anche essere affidate a terzi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti che può essere retribuita, qualora affidata a terzi professionisti non rappresentanti dei soci. E' fatto salvo il rimborso spese per l'esecuzione di specifici incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo .

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

Le cariche sono assunte dai delegati designati dalle aziende associate a norma dell'art. 4 tra i legali rappresentanti delle imprese o le persone che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto, su liste aperte, ossia con possibilità di indicare persone diverse dai candidati e senza che sia possibile esprimere preferenze per più di due terzi dei seggi da ricoprire.

La cessazione di appartenenza di una persona investita di cariche sociali all'azienda associata che li ha designati, comporta la decadenza dalle cariche sociali, ancorché tale persona risulti operante presso altra azienda associata.

La cessazione di appartenenza di un'azienda all'Associazione comporta la decadenza dalle cariche sociali dei rappresentanti di essa. Inoltre, decadono dalla carica i rappresentanti delle imprese associate che non siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

Le persone investite di cariche sociali che non intervengano

alle riunioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni indette.

Art. 12 **Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, è convocata a cura del Presidente, su delibera del Comitato Esecutivo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci, purché siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sull'attività sociale, determinare gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
- b) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio sociale consuntivo e ratificare i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i Vice Presidenti;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e determinarne il numero dei componenti tra il minimo e il massimo di cui all'Art. 15 che segue;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) eleggere i Provirvi.
- h) deliberare sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo,

ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) su modifiche allo Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Non possono, in ogni caso, essere deliberate distribuzioni, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 Funzionamento delle Assemblee

13.1 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta giugno di ogni anno per gli adempimenti previsti all'art. 9 ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo o da tanti Soci che rappresentino un quinto dei voti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica spedita agli Associati almeno quindici giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'Ordine del Giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. Nello stesso avviso dovrà essere prevista anche l'adunanza in seconda convocazione, la quale potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima, ma non prima che sia trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

Nei casi di urgenza è consentita una convocazione a mezzo fax o posta elettronica con dieci giorni di preavviso.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Ogni Socio avente diritto di voto in Assemblea può delegare per iscritto altro Socio, che esprimerà in Assemblea anche i voti spettanti al socio delegante oltre ai propri. Non è, comunque, ammessa più di una delega per ogni associato.

A ogni soci spettano mille voti in Assemblea.

Ai soli soci effettivi, spettano ulteriori cento voti per ogni multiplo della quota minima di contributo annuo effettivamente versato all'Associazione.

Le delibere si prendono a maggioranza semplice dei votanti senza tener conto di astenuti e schede bianche per la definizione del quorum deliberativo.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano conformemente tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

13.2 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Comitato Esecutivo o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti totali assembleari.

Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea Ordinaria (vedi Art. 13.1).

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno il sessanta per cento dei voti assembleari totali ed in seconda convocazione il cinquanta per cento più uno dei voti.

Le modifiche allo Statuto devono comunque essere approvate con il voto favorevole di tante imprese associate che rappresentino il sessanta per cento del totale dei voti spettanti agli associati intervenuti in Assemblea, senza tener

conto degli astenuti.

Per quanto riguarda l'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Aziende associate che rappresentino almeno il settantacinque per cento dei voti degli Associati. Per la validità della decisione di scioglimento, occorre il voto favorevole di tante aziende associate che rappresentino il settantacinque per cento dei voti degli Associati.

Le altre procedure sono identiche a quelle dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 14 Delibere a Mezzo Referendum

L'Assemblea può deliberare anche per referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata o per fax o per e-mail - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo degli associati che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti agli associati.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative. Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a quaranta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata o fax o e mail - con la quale viene indetto il referendum; e inoltre per il quorum costitutivo e deliberativo devono essere rispettate le maggioranze fissate all'Art. 13.2.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sedici ad un massimo di ventiquattro componenti che sono:

- a) Il Presidente dell'Associazione;
- b) Il Presidente dell'Associazione che, per ultimo, ha preceduto quello in carica;
- c) I Vice Presidenti;
- d) Almeno un rappresentante dei soci aggregati;
- e) Almeno un rappresentante delle PMI;
- f) I membri eletti dall'Assemblea;
- g) Da tre a cinque membri eventualmente nominati dal Presidente.

Non meno della metà dei consiglieri, oltre al Presidente e, eventualmente, ai Vice Presidenti, deve essere eletto dall'Assemblea che, nell'esprimere le proprie preferenze, dovrà tener conto della necessità di rappresentare tutte le componenti merceologiche, territoriali e dimensionali presenti in Associazione;

Il Consiglio dura in carica per un biennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Qualora un consigliere venga meno, per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione di un altro consigliere, la cui nomina sarà poi sottoposta alla ratifica dell'Assemblea. Il consigliere così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. Il Consiglio Direttivo potrà comunque deliberare di non procedere alla cooptazione, ove

comunque sia rispettato il numero minimo di componenti richiesti dal presente Statuto, salva ratifica di tale delibera da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato. L'avviso deve essere inviato per posta elettronica o con fax o con lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno quattro volte l'anno, indicativamente ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri in carica.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

La carica di consigliere è "ad personam" e quindi non può essere delegata e ciascun componente avrà diritto ad un voto.

Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono con voto palese ed a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti per la definizione del quorum deliberativo: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da segretario verbalizzante della riunione del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza, il segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati congiuntamente dal Presidente e dal

Segretario ed approvati nella riunione successiva.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se costituita, partecipano inoltre i membri della Consulta del Presidente con diritto di voto consultivo.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano in carica, quindi, di età o, in assenza dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano in carica, quindi, di età.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Nomina la Commissione di designazione del Presidente;
- b) Propone all'Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti, il programma e gli indirizzi di attività;
- c) Determina il numero complessivo dei componenti del Comitato Esecutivo tra il minimo e il massimo di cui all'Art. 17 che segue ed elegge, tra i propri componenti, i membri del Comitato Esecutivo di cui al medesimo Art. 17 lettera f);
- d) Approva le modifiche statutarie, il bilancio consuntivo e la delibera contributiva annuale da portare al voto dell'Assemblea;
- e) Approva i regolamenti interni, gli interventi straordinari ed il conto economico preventivo proposti dal Comitato Esecutivo;
- f) Delibera l'espulsione dei Soci ai sensi dell'Art. 5;
- g) Ratifica le sanzioni deliberate dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'Art. 6;
- h) Definisce le direttive generali dell'azione associativa

ratificando la strategia approvata dal Comitato Esecutivo;
i) Promuove ed attua ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari ed alla partecipazione alla vita associativa;

j) Ratifica le delibere del Comitato Esecutivo di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società Enti e Organizzazioni di interesse specifico del settore e di utilità per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 17 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'“Organo esecutivo” dell'Associazione, ratifica la gestione ordinaria, approva la strategia ed elabora eventuali interventi straordinari su proposta del Presidente.

È composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici componenti che sono:

- a) Il Presidente dell'Associazione;
- b) Il Presidente dell'Associazione che, per ultimo, ha preceduto quello in carica;
- c) I Vice Presidenti;
- d) Un rappresentante dei soci aggregati, eletto da parte dei soli soci aggregati;
- e) Un rappresentante delle PMI;
- f) I membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;
- g) Da uno a tre membri eventualmente nominati dal Presidente.

Non meno della metà dei membri del Comitato Esecutivo, deve essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri

membri, in modo da dare adeguata rappresentanza a tutte le componenti associative.

Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione ha la facoltà di delegarli, in tutto o in parte, anche con facoltà di subdelega, al Presidente.

In particolare spetta al Comitato Esecutivo:

- h) redigere il progetto di bilancio dell'Associazione, da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea ordinaria;
- i) stabilire l'azione associativa a breve termine e proporre i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- j) redigere la proposta della misura dei contributi annuali a carico dei soci, da proporre all'approvazione del Comitato Direttivo;
- k) redigere la proposta il bilancio di previsione annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- l) deliberare sugli atti di gestione straordinaria;
- m) deliberare l'adesione dei soci, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- n) deliberare le sanzioni di cui all'art. 6, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- o) definire la struttura, l'organizzazione generale e le risorse occorrenti al funzionamento dell'Associazione;
- p) approvare le direttive per la struttura e l'organico;
- q) deliberare di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni di interesse specifico del settore e di utilità per il perseguimento degli scopi statutari, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- r) nominare i rappresentanti esterni dell'Associazione;

s) esercitare tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.

t) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica.

Il Comitato Esecutivo è convocato, di norma, una volta al mese o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato. L'avviso deve essere inviato per posta elettronica o con fax o con lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche per la determinazione del quorum deliberativo. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da segretario verbalizzante della riunione del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento o di assenza, il segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo, se costituita, partecipano inoltre i membri della Consulta del Presidente con diritto di voto consultivo.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Esecutivo ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano in carica, quindi, di età o, in assenza dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano in carica, quindi, di età.

I verbali di ciascuna riunione dovranno essere inviati ai membri del Comitato Esecutivo al più presto possibile e saranno approvati nella seduta immediatamente successiva.



Art. 18 Presidente - Vice Presidenti **Consulta del Presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea , a scrutinio segreto su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine il Consiglio Direttivo elegge, l'anno precedente ed a scrutinio segreto, una Commissione di designazione formata da tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione provvede a consultare, separatamente e riservatamente, i membri del Consiglio Direttivo, nonché una diffusa rappresentanza dei soci, tenendone presenti le dimensioni e le categorie di appartenenza.

Al termine dei lavori che devono essere svolti entro un arco temporale da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni del loro effettivo avvio, la Commissione di designazione presenta al Consiglio un rapporto del lavoro svolto ed indica il candidato o i candidati sui quali è confluito il maggior numero di consensi.

Al Consiglio sono altresì sottoposti gli eventuali ulteriori nominativi indicati da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.

Su tali indicazioni il Consiglio decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta per l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato; Il Presidente uscente può essere rieletto per due bienni consecutivi, di cui il secondo con la maggioranza qualificata di almeno il sessanta per cento dei voti spettanti agli associati.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza od impedimento il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente delegato ovvero dal Vice Presidente o, quindi, dal Consigliere più anziano in carica, quindi, di età.

Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente che, contestualmente alla presentazione della propria candidatura, avrà cura di indicarne il numero, i nominativi e le deleghe che intende affidare a ciascuno.

I Vice presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili per altri due bienni.

Consulta del Presidente

È inoltre facoltà del Presidente dell'Associazione costituire ed avvalersi della Consulta del Presidente.

Organo consultivo del Presidente, cui soltanto, salvo delega,

fanno capo i poteri di gestione dell'associazione, lo supporta nelle decisioni operative, nell'elaborazione della strategia e nella valutazione di eventuali esigenze straordinarie.

Avendo scopo esclusivamente consultivo non sono necessarie delibere né quorum costitutivi.

Composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Past President, dai Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e dal Segretario, si riunisce all'occorrenza in modo snello ed informale ed è fatta comunque salva la possibilità di consultazione separata dei componenti della Consulta.

Art. 19 Il Segretario

Il Segretario risponde direttamente al Presidente e provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Egli partecipa con diritto di voto consultivo all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo ed a quelle delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell'Associazione, assumendone la Segreteria.

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel registro dei Revisori contabili e da due supplenti, eletti dall'Assemblea in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile e sottopone

all'Assemblea la propria relazione sul bilancio consuntivo, che sarà trascritta su apposito libro.

Art. 21 Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, anche al di fuori dei rappresentanti delle associate e tra persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, cinque Probiviri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.

In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori Associativi. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 6 (sulle sanzioni),

la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 22 Commissioni Consultive, di Studio Gruppi di Lavoro

Per individuare le problematiche che accomunano le aziende rappresentate e ritarare continuamente la propria capacità di risposta l'Associazione si avvale del fondamentale contributo delle Commissioni Consultive, di Studio e dei Gruppi di Lavoro composti dagli esperti delle aziende associate e da un Coordinatore nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

Sebbene tale decisione sia di competenza esclusiva del Comitato Esecutivo, è consuetudine che in Associazione siano costituite le Commissioni Tecnica ed Economica con il compito di analizzare, approfondire, proporre e formulare pareri non vincolanti sulle materie di rispettiva competenza

secondo il mandato ricevuto dal Coordinatore all'atto della sua nomina.

I lavori delle Commissioni Consultive, di Studio e dei Gruppi di Lavoro sono aperti a tutti gli esperti delle aziende associate che sono rappresentate, di norma, da un componente per ogni azienda associata.

I coordinatori delle Commissioni Consultive, di Studio e dei Gruppi di Lavoro scadono con il Presidente che li ha proposti. Laddove fosse necessario sostituire un coordinatore prima del termine naturale del suo mandato, il Presidente, fatta salva la facoltà di sospendere i lavori della Commissione o del Gruppo di Lavoro, provvederà a proporre un nuovo Coordinatore al Comitato Esecutivo per la nomina del sostituto.

La segreteria delle Commissioni Consultive, di Studio e dei Gruppi di Lavoro è curata dal Segretario con il supporto dell'area d'attività competente.

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori. Nell'eventualità di passività i Soci saranno impegnati a coprire il saldo passivo in parti proporzionali al fatturato dell'azienda ovvero, nel caso di Soci che svolgano più attività, del ramo o dei rami di azienda destinati alle attività di cui al precedente art. 3 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 **Norme Applicabili**

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, oltreché dalle vigenti disposizioni in materia.

Inoltre, per quanto qui non disciplinato, si fa riferimento allo Statuto ed alla normativa confindustriale.

Art. 25 **Norma Transitoria**

Limitatamente alla elezione del Presidente che si terrà nel 2012, dopo l'approvazione del presente Statuto, le funzioni della Commissione di designazione e del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 18, si intendono svolte dalla Commissione Modifiche Statutarie e dal Comitato Esecutivo già nominati secondo lo Statuto previgente.

I Revisori dei Conti ed i Proviviri eletti secondo il previgente Statuto, in scadenza nel 2012, sono prorogati di 1 anno e saranno eletti secondo le nuove regole statutarie nel 2013.

Le disposizioni di cui agli Art. 20 e 21, relative al Collegio dei Revisori dei Conti e ai Proviviri, troveranno applicazione solo con l'elezione di Revisori dei Conti e Proviviri secondo le nuove regole statutarie nel 2013.

Sino a tale data sono prorogati i componenti e le funzioni dei previgenti Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Proviviri con ciò derogando esplicitamente, ma limitatamente al periodo indicato, anche al principio di incompatibilità tra cariche associative.

La presente norma transitoria si auto-estinguerà una volta raggiunti gli scopi per cui è stata istituita e, comunque, entro i termini indicati per il raggiungimento degli stessi.



Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Italy
Tel.: +39 02 2441 2930
assiot@assiot.it
www.assiot.it

Aderente a:

FEDERMACCHINE 



Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi